



**Cineca Consorzio Interuniversitario**

*Sede legale amministrativa e operativa:* via Magnanelli n. 6/3 - 40033 Casalecchio di Reno (BO)

C.F. 00317740371 - P. IVA 00502591209

Tel. +39 051.6171411 - Fax +39 051.2130217 - e-mail agbs@cineca.it - [PEC agbs@pec.cineca.it](mailto:PEC_agbs@pec.cineca.it)

*Altre sedi operative:*

C.so G. Garibaldi, 86 - 20121 Milano (MI)  
Tel. +39 02.269951

Via dei Tizi, 6/B - 00185 Roma  
Tel. +39 06.444861

Via Medina, 40 - 80133 Napoli  
Tel. +39 081.5593711

**SCHEMA DI CONTRATTO SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA PER ASSICURAZIONE INFORTUNI - CIG ...**

***TRA***

**CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO** (C.F. 00317740371 - P.IVA 00502591209) con sede legale in Casalecchio di Reno (BO) alla via Magnanelli n. 6/3, che interviene nel presente atto nella persona di \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ (di seguito “Appaltante”).

***E***

\_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_ P.IVA \_\_\_\_\_) con sede legale in \_\_\_\_\_, iscritta nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di \_\_\_\_\_, indirizzo PEC \_\_\_\_\_, che interviene nel presente atto nella persona di \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ (di seguito “Esecutore”).

**Premesso che:**

- L'Esecutore ha presentato la garanzia di esecuzione del contratto (garanzia definitiva) prescritta dall'art. 53, comma 4 e, per quanto applicabile, del 117 del d.lgs. n. 36/2023 (di seguito anche “Codice”) e all'art. 10 del presente contratto mediante \_\_\_\_\_ dell'importo di \_\_\_\_\_;
- Polizza RC Professionale secondo le previsioni di cui all'art. 11 del presente contratto a copertura dei rischi derivanti dall'esecuzione del contratto;
- Si applica, qualora necessario, quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lett. a) della L. 120/2020 in combinato disposto con l'art. 50, comma 6, del Codice.
- L'Esecutore ha dichiarato in corso di procedura di voler subappaltare le seguenti attività \_\_\_\_\_
- Il presente contratto costituisce parte integrante e sostanziale della procedura n. A00172 – G00XXX sul Portale Appalti dedicato di CINECA;
- In applicazione dell'art. 52, comma 2, del Codice il contratto viene stipulato nelle more delle verifiche relative alle autodichiarazioni presentate dall'Operatore in merito al possesso dei requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla presente procedura. Qualora dalle verifiche relative alle autodichiarazioni presentate in sede di gara dovessero emergere cause ostative e/o le verifiche suddette dovessero avere, anche in parte, esito negativo, si procederà con la risoluzione del contratto e con le opportune segnalazioni alle autorità competenti.

---

**Tutto ciò premesso e considerato**

le Parti come sopra indicate, convengono e stipulano quanto segue:

**1. Oggetto dell'appalto**

Il presente contratto ha ad oggetto l'acquisizione della polizza di assicurazione infortuni e caso morte per Quadri direttivi e Dirigenti CINECA.

**2. Modalità di esecuzione del servizio**

Le specifiche, oltre che le relative modalità di esecuzione, sono meglio dettagliate, oltre che nel prosieguo del presente documento, all'interno dello schema di polizza che costituisce parte integrante e sostanziale del contratto.

**3. Disposizioni regolatrici**

L'affidamento viene concesso dall'Appaltante ed accettato dall'Esecutore sotto l'osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto, nonché dai documenti allegati e richiamati in calce al contratto medesimo, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare in quanto costituenti parte integrante, anche se non materialmente allegati.

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e nella documentazione in allegato si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel Codice dei Contratti Pubblici approvato con d.lgs. n. 36/2023, nel Codice civile, nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia.

Con riferimento alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 231/01 in materia di responsabilità amministrativa degli enti e delle disposizioni di cui alla Legge 190/2012 e ss.mm.ii., l'Esecutore garantisce che, nell'espletamento delle attività previste dal presente contratto, (i) coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della propria società o di una loro unità organizzativa, (ii) coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della propria società nonché (iii) i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti e (iv) eventuali collaboratori esterni, non porranno in essere alcun atto od omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità del CINECA ai sensi del citato d.lgs. 231/01 e della L. 190/2012.

Eventuali condizioni generali di vendita/esecuzione/clausole apposte su fatture, note, corrispondenza, o altro documento/comunicazione da parte dell'Esecutore saranno da ritenersi nulle qualora non previste alla firma del presente contratto o qualora in contrasto con le prescrizioni del medesimo e dei relativi allegati.

Le prescrizioni del presente contratto prevalgono su eventuali indicazioni contrastanti degli allegati.

**4. Durata - tempo utile per l'ultimazione della prestazione – penali**

Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data dell'apposizione dell'ultima firma sul documento contrattuale (di seguito "stipula") o dalla data di sottoscrizione del verbale di esecuzione anticipata.

Il contratto di assicurazione avrà durata fino al 31/12/2024. Per durata si intende il periodo entro il quale l'Appaltante potrà chiedere l'attivazione delle singole coperture assicurative sulla base dell'effettivo organico.

Si rimanda inoltre a quanto previsto allo schema di polizza.

L'eventuale raggiungimento dell'importo stimato massimo di cui al successivo art. 6 determinerà l'impossibilità di emettere ulteriori richieste di assicurazioni salvo le ipotesi di modifica di cui al successivo art. 7. Ove al raggiungimento del termine massimo di durata del presente contratto dovesse risultare un importo residuo è facoltà dell'Appaltante dare prosecuzione all'esecuzione del contratto fino ad esaurimento dell'importo massimo stimato in applicazione dell'art. 120, comma 10 del Codice.

Eventuali ritardi nell'adempimento delle prestazioni oggetto del presente contratto e dei relativi allegati comporteranno l'applicazione di penali quantificate, in base alla gravità dell'inadempimento, secondo i limiti prescritti dall'art. 126 del d.lgs. 36/2023.

Gli inadempimenti contrattuali e ritardi che diano luogo all'applicazione delle penali verranno contestati all'Esecutore che dovrà comunicare le proprie controdeduzioni entro 5 giorni dalla contestazione stessa. Qualora le controdeduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio dell'Appaltante, oppure non vi sia stata risposta da parte dell'Esecutore entro il suddetto termine, saranno applicate all'Esecutore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Il raggiungimento di un ammontare complessivo delle penali superiore al 10% dell'importo netto contrattuale può costituire titolo per la risoluzione del contratto.

Lo specifico ammontare della penale viene individuato dal RUP.

Qualora le prestazioni oggetto del contratto non corrispondano perfettamente ai requisiti pattuiti, l'Appaltante si riserva la facoltà di rifiutarle e di richiederne la nuova esecuzione entro il termine che sarà indicato. In caso di mancata o ritardata esecuzione l'Appaltante si riserva la facoltà di fare eseguire le prestazioni a terzi, a totale spesa e carico dell'Esecutore, che non potrà sollevare eccezioni.

È comunque fatta salva la risarcibilità del maggior danno eventualmente patito da CINECA.

## **5. Ultimazione prestazione – Verifica regolare esecuzione/conformità**

È onere dell'Esecutore comunicare all'Appaltante l'avvenuta attivazione di ciascuna copertura assicurativa, fatto salve le comunicazioni previste ai fini della regolazione del premio richiamate nello schema di polizza allegato.

Il RUP, o referente incaricato, procederà entro cinque giorni dalla predetta comunicazione alle necessarie constatazioni in contraddittorio con l'Esecutore e in caso di esito positivo emetterà il certificato di ultimazione/o documento e/o comunicazione equivalente nei successivi cinque giorni (art. 31, allegato II.14 del Codice).

Ai sensi di quanto previsto al Capo III dell'allegato II.14 del Codice, all'esito positivo della verifica di conformità/regolare esecuzione (artt. 37 e 38), e comunque entro un termine non superiore a sette giorni, il RUP, o il referente incaricato, rilascia il certificato di pagamento/dichiarazione/comunicazione equivalente.

Il certificato di pagamento (o documento/comunicazione equivalente) non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'art. 1666, comma 2, c.c.

Si applica il Capo III dell'allegato II.14 del Codice e l'art. 116 del Codice e l'art. 50, comma 7 del Codice per quanto non espressamente previsto.

## 6. Ammontare dell'affidamento e modalità di pagamento

L'importo massimo stimato del contratto, che sarà compensato "a misura" è pari ad € 10.000,00 (IVA e oneri di legge, se dovuti, esclusi).

Detta stima non è in alcun modo impegnativa né vincolante per l'Appaltante.

Verrà corrisposto esclusivamente l'importo dei premi corrispondente alle figure da assicurare effettivamente nell'organico di CINECA che saranno comunicate all'Appaltatore durante il periodo di esecuzione contrattuale.

L'Esecutore si impegna ad effettuare le prestazioni oggetto del contratto fino alla concorrenza dell'importo del valore stimato massimo del contratto, come di seguito e meglio dettagliato nella Polizza e Offerta economica allegata:

a) \_\_\_\_\_ % tasso e € \_\_\_\_\_ (IVA e oneri di legge, se dovuti, esclusi) premio per Dirigenti con RAL complessiva di € 865.000,00;

b) \_\_\_\_\_ % tasso e € \_\_\_\_\_ (IVA e oneri di legge, se dovuti, esclusi) premio tasso e premio per Quadri Direttivi con RAL complessiva di € 110.000,00.

La prestazione di cui al presente contratto è soggetta all'imposta sul valore aggiunto ove previsto dalla normativa vigente da sommarsi agli importi di cui sopra.

Ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008, l'Appaltante non ha redatto il DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza) in quanto trattasi di servizio di natura intellettuale.

Per le medesime ragioni, a norma del combinato disposto degli artt. 41, comma 14, e 108, comma 9, del Codice non sono presenti costi di manodopera per il presente affidamento.

Il pagamento del premio, dedotte le eventuali penalità, sarà effettuato secondo le scadenze e le modalità stabilite nello schema di polizza allegata.

Il pagamento, come previsto nella relativa "clausola broker" dell'allegato schema di polizza, avverrà per mezzo del broker Marsh S.p.A.

Sarà direttamente il broker ad emettere il relativo carico contabile che sarà trasmesso a CINECA corredato da relativo CIG.

Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 l'Esecutore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ex articolo 1456 c.c.

Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Appaltante procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (DURC), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a tal fine si richiamano le previsioni di cui all'art. 125, comma 5, del Codice.

In caso di raggruppamenti/aggregazioni di Concorrenti i pagamenti verranno effettuati esclusivamente alla capogruppo/mandataria, salvo differente ed esplicita indicazione da parte dell'Esecutore.

## **7. Modifiche contrattuali/revisione prezzi/rinegoziazione**

L'Esecutore, con la firma del presente Contratto, conferma espressamente che i prezzi ed i compensi previsti sono pienamente remunerativi e pertanto lo stesso non potrà far valere, nel corso del rapporto, circostanze che vengano comunque a modificare le condizioni negoziali in termini di eseguibilità, produttività, costi e remuneratività, assumendosi tutti i rischi di organizzazione e gestione connessi all'adempimento delle prestazioni contrattuali ad eccezione di quanto previsto nel presente articolo.

In nessun caso l'Esecutore può procedere a variazioni o modifiche delle prestazioni senza la previa autorizzazione dell'Appaltante.

Qualora l'Esecutore esegua variazioni o addizioni alla documentazione di gara senza previa approvazione dall'Appaltante, deve ripristinare nella situazione originaria fermo restando che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per le attività medesime.

Nei limiti previsti dall'art. 120 del Codice l'Appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre tutte quelle variazioni che riterrà opportune per qualsiasi effetto, senza che l'Esecutore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente contratto.

Si applica la disciplina di cui all'art. 120, comma 9, nei limiti del risparmio derivante dal ribasso offerto in sede di formulazione Offerta/Preventivo e della soglia normativamente prevista per il presente affidamento e comunque per un valore non superiore al 20% del costo totale contrattuale.

In applicazione dell'art. 60 del Codice, e compatibilmente con l'oggetto dell'Appalto al fine di garantire la permanenza degli standard qualitativi richiesti per l'esecuzione delle prestazioni ed evitare aumenti incontrollati dell'importo dell'appalto si stabilisce quanto segue in merito alla revisione dei prezzi contrattuali.

La revisione dei prezzi è ammessa a partire dal secondo anno di esecuzione contrattuale e per una sola volta per ciascuna annualità nel caso in cui il prezzo complessivo dell'anno di riferimento subisca una variazione non inferiore al 5% e non fosse prevedibile al momento della presentazione dell'offerta. Verrà, in caso di accoglimento dell'istanza di revisione prezzi, corrisposta una somma in misura pari all'80% di tale eccedenza.

L'Esecutore dovrà presentare idonea istanza, a pena di decadenza, entro e non oltre 60 giorni decorrenti dall'avvenuta conoscenza della circostanza che ha determinato la variazione del prezzo secondo i termini sopra citati.

L'istanza deve tenere conto dei prezzi e degli indici di cui all'art. 60, comma 3, del Codice dando atto delle relative differenze emergenti al momento del pagamento del corrispettivo rispetto a quelle originariamente previste alla data di sottoscrizione del contratto/dell'anno precedente.

L'istanza dovrà in ogni caso essere corredata da idonea documentazione che comprovi oggettivamente l'ulteriore spesa dal punto di vista dei presupposti alla base, dell'imprevedibilità originaria e del relativo importo; saranno pertanto da dettagliare analiticamente i prezzi che hanno determinato la formulazione dell'offerta originaria, con comparazione dei dati effettivamente variati al momento della presentazione dell'istanza.

Il Responsabile del Progetto, supportato dal D.E.C./Responsabile Esecuzione ove presente, conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi che incidono sull'esecuzione del contratto. L'istruttoria può tener conto degli indici di prezzo citati, di prezziari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni Istat, nonché di eventuali risultanze effettuate direttamente presso produttori,

fornitori, distributori e rivenditori. Sulle richieste avanzate dall'Appaltatore la stazione appaltante si pronuncia con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'Appaltatore il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuta.

Nei limiti normativamente previsti la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di svolgere eventuali verifiche circa sensibili variazioni in diminuzione dei prezzi contrattuali.

Per ciascuna modifica, ivi incluse la revisione di prezzi e la rinegoziazione, sarà redatto e sottoscritto uno specifico atto.

## **8. Obblighi ulteriori dell'Esecutore**

L'Esecutore è l'unico responsabile dell'esecuzione del presente contratto e si obbliga alla relativa esecuzione in perfetta rispondenza alle condizioni contrattuali tutte.

L'Esecutore è tenuto ad ottemperare ai necessari obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori derivanti dalle norme vigenti in materia di previdenza e disciplina antinfortunistica, di igiene del lavoro, di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, di previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per malattie professionali, secondo le prescrizioni di cui al d.lgs. n. 81/2008 e di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire nel corso dell'esecuzione del contratto, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.

L'Esecutore è tenuto altresì ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori occupati nell'esecuzione del contratto - e se cooperative anche nei confronti dei soci - condizioni normative e retributive in linea con la vigente legislazione, anche sotto il profilo fiscale e previdenziale, e comunque non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dai Contratti integrativi territoriali e le tariffe applicabili alla data di stipula del presente contratto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Esecutore si obbliga a risarcire l'Appaltante in caso di sanzioni derivanti da accertate violazioni degli obblighi retributivo/contributivi e/o da violazione delle condizioni di lavoro imposte dalla vigente normativa effettuate dalle autorità competenti. Resta comunque salva l'azione di regresso nell'ipotesi di cui all'art. 29, comma 2, del d.lgs. 276/2003.

L'Esecutore si obbliga a rispettare le prescrizioni di cui all'art. 3-ter del d.lgs. 152/2006 (c.d. Codice Ambiente) e ss.mm.ii.

L'Esecutore in linea con le previsioni di cui alla L. 48/2008 si impegna ad adottare adeguate misure di sicurezza, controllo e dissuasione per prevenire al proprio interno la commissione dei reati informatici ivi previsti, oltre che di quelli stabiliti dall'ulteriore normativa in materia. L'Esecutore si impegna ad adottare ogni comportamento in linea con gli obblighi legislativi previsti in merito alla gestione dei contratti di Information e Communication Technologies (software e/o hardware).

L'Esecutore si obbliga a svolgere, e a far sì che il proprio personale svolga quanto oggetto del presente contratto in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti:

- nel Codice Etico e nel Modello 231 adottati da CINECA in attuazione delle disposizioni di cui al d. lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.;
- nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione adottato da CINECA in attuazione delle disposizioni di cui alla L. 190/2012;

- nella “Politica anticorruzione secondo la norma UNI ISO 37001” adottata da CINECA nell’ambito del Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione adottato secondo lo standard UNI ISO 37001.

L'Esecutore è pertanto a conoscenza e si impegna a rispettare il Codice Etico, il Modello 231, il Piano Triennale anticorruzione e la Politica anticorruzione secondo la norma UNI ISO 37001 e quanto altro pubblicato sul portale CINECA fra gli “atti generali” e le “disposizioni generali” della sezione “amministrazione trasparente” (<https://trasparenza.cineca.it/piano-di-prevenzione-della-corruzione-ai-sensi-della-l-n-1902012>) e (<https://trasparenza.cineca.it/disposizioni-general/atti-general>) e ivi consultabili.

L'Esecutore si obbliga altresì al rispetto delle previsioni di cui agli allegati contrattuali.

## 9. Subappalto

Si applica quanto previsto all'art. 119 del Codice.

## 10. Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art. 53, comma 4, e 117 Codice, l'Esecutore ha costituito idonea cauzione definitiva, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, dell'eventuale risarcimento dei danni derivanti in conseguenza di quanto previsto nel presente contratto, a garanzia del rimborso delle maggiori somme pagate all'Esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale oltre che per il recupero delle eventuali penalità comminate all'Esecutore.

Resta salva, in ogni caso, la risarcibilità del maggior danno patito dall'Appaltante

L'importo della garanzia è determinato in base alle prescrizioni di cui all'art. 117 del codice.

Qualora la garanzia definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari (iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. n. 58/1998) questa deve essere conforme allo Schema tipo 1.2 e 1.2.1 del DM 193/2022.

## 11. RC Professionale

L'Esecutore ha costituito idonea polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, avente medesima durata contrattuale.

Il massimale della polizza non deve essere inferiore a € 500.000,00 e non sono ammessi sottolimiti.

In caso di polizza annuale, la stessa assicurazione deve essere rinnovata periodicamente onde assicurare la copertura sino al termine sopra citato.

La mancata regolarità della copertura assicurativa da parte dell'Esecutore esonera l'Appaltante dal pagamento del corrispettivo contrattuale, oltre che dalle altre conseguenze previste pattiziamente o per legge.

La polizza dovrà comunque contenere apposita clausola in ordine alla rinuncia al diritto di rivalsa dell'assicuratore nei confronti della Stazione Appaltante, compresi suoi amministratori e/o dipendenti e/o persone del cui operato questa deve rispondere, oltre che apposita specificazione in ordine al fatto che la Stazione appaltante (suoi



Amministratori e/o suoi dipendenti e/o persone del cui operato questa deve rispondere) debbano essere considerati “terzi” e quindi risarcibili per fatto imputabile all'Appaltatore ai sensi di Legge.

Restano a totale carico dell'Esecutore eventuali maggiori oneri, esborsi, danni non coperti o maggiori rispetto ai massimali assicurati.

## **12. Vigilanza, controllo e politiche di sicurezza**

L'Appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza delle prestazioni oggetto del contratto. All'esito di tali verifiche, qualora dovessero emergere inadeguatezze/irregolarità nella prestazione effettuata, l'Appaltante si riserva di richiedere la rimodulazione qualitativa della prestazione.

*(clausola da ritenersi applicabile ove pertinente in relazione all'oggetto dell'affidamento)* L'Appaltante si riserva il diritto di svolgere direttamente con propri auditor o per mezzo di auditor esterni delegati da CINECA stesso, ispezioni e verifiche presso i locali dell'esecutore. Le attività di audit saranno volte a verificare il rispetto dei requisiti di sicurezza eventualmente pattuiti nel corso della procedura e in ogni caso degli standard qualitativi individuati e intercettare e gestire eventuali situazioni di rischio in relazione alla regolamentazione consortile vigente. Gli audit dovranno essere concordati con un rappresentante dell'esecutore con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi rispetto alla data dell'audit. L'auditor del CINECA dovrà essere accompagnato da personale dell'esecutore durante tutta l'ispezione.

## **13. Recesso, risoluzione, clausola risolutiva**

Per la risoluzione del contratto trovano applicazione l'art. 122 del Codice, nonché gli artt. 1453 e ss. del c.c.

L'Appaltante può recedere dal contratto nei casi e con le modalità previste dall'art. 123 del Codice.

Ai sensi dall'art. 1456 c.c. il contratto si risolve di diritto, con la semplice comunicazione da parte dell'Appaltante all'Esecutore di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa nei seguenti casi:

- in caso di ipotesi di cui all'art. 122, comma 1, lett. c) e d) e comma 2;
- in caso di mancato rispetto delle facoltà cui l'Appaltante si è riservato di avvalersi tramite le previsioni di cui al presente contratto ed ai relativi allegati;
- nel caso in cui l'Esecutore non garantisca qualsivoglia attività connessa agli obblighi derivanti dal presente documento;
- quando l'Esecutore, per qualsiasi ragione non prevista e non giustificabile, sospenda l'esecuzione del contratto;
- in caso di subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- in caso di inadempimento da parte dell'Esecutore di qualsiasi obbligo previsto a pena di risoluzione ai sensi del presente contratto e dei relativi allegati;
- in caso l'Esecutore esegua transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. (art. 3 legge 136/2010);
- in caso di raggiungimento dell'ammontare delle penali pari al 10% dell'importo netto contrattuale;



- violazione nell'esecuzione del contratto delle previsioni di cui al Codice Etico, al "Modello 231", al "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza" e alla "Politica per la prevenzione della corruzione" e secondo la norma UNI ISO 37001 adottate dal CINECA;

#### **14. Spese di contratto, imposte, tasse, trattamenti fiscali e imposta di bollo**

Sono a carico dell'Esecutore tutte le eventuali spese finalizzate all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto che resta a carico dell'Appaltante.

In merito alle modalità di assolvimento dell'imposta di bollo ed ai relativi importi si rimanda all'art. 18, comma 10, del Codice ed all'allegato I.4 al Codice oltre che al provvedimento dell'Agenzia delle entrate Prot. n. 240013/2023.

#### **15. Riserve e Foro competente**

Per le contestazioni in merito all'esecuzione del contratto l'Esecutore ha l'onere di iscrizione delle riserve (artt. 7 e 34 dell'allegato II.14 al Codice). Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Esecutore.

In mancanza devono essere comunicate all'Appaltante entro 10 giorni dal loro verificarsi, con lettera inviata all'indirizzo P.E.C. o tramite Portale Appalti CINECA. Non sono ammesse forme equipollenti per le riserve. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'Esecutore ritiene gli siano dovute.

In mancanza devono essere comunicate all'Appaltante entro 10 giorni dal loro verificarsi tramite Portale Appalti CINECA. Non sono ammesse forme equipollenti per le riserve.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità le previsioni di cui al comma 2 dell'art. 7 dell'allegato II.14 al codice.

Per quanto non espressamente previsto si applica l'art. 7 dell'allegato II.14 al codice.

Per tutte le controversie tra l'Appaltante e l'Esecutore, tanto durante il corso del contratto che dopo l'ultimazione di questo, che non si siano potute definire in via amministrativa quale che sia la natura tecnica, amministrativa, giuridica, nessuna esclusa e per quanto non contemplato nel contratto, è competente il Foro di Bologna.

In ogni caso l'Esecutore non potrà sospendere l'esecuzione del contratto né rifiutarsi di eseguire le disposizioni che l'Appaltante darà per effetto di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti.

#### **16. Tutela dei dati e riservatezza**

L'Esecutore si obbliga a non divulgare, anche successivamente alla scadenza del presente contratto, notizie relative all'attività svolta dall'Appaltante, di cui sia venuto a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire né a permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere degli atti e

documenti di cui sia eventualmente venuto in possesso in ragione del contratto ad esso affidato e di cui in ogni caso non potrà avvalersi.

L'Esecutore si obbliga a mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature d'elaborazione e di trasmissione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, a non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma ed a non farne oggetto d'utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

Tale obbligo concerne altresì le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'Esecutore sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

L'Esecutore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti degli obblighi di segretezza anzidetti.

L'Esecutore resta comunque obbligato all'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento poste a tutela della riservatezza personale.

## **17. Cessione dei crediti**

Per la cessione dei crediti trova applicazione quanto prescritto dall'art. 120, comma 12, del Codice e l'allegato II.14 al Codice medesimo.

## **18. Informativa sul trattamento dei dati personali**

Qualora le operazioni oggetto del contratto richiedano il trattamento di dati personali, L'Esecutore si impegna a conformarsi alla normativa vigente, ed in particolare alle disposizioni del Regolamento europeo n. 2016/679 in materia di trattamento di dati personali (nel prosieguo, GDPR), alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, e ad accettare la nomina a Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte di CINECA in qualità di Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

L'Esecutore autorizza CINECA Consorzio interuniversitario a trattare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. 196/03 (c.d. Codice Privacy) e ss. mm. i., nonché a pubblicare - ove previsto - i dati di cui al d.lgs. 33/2013.

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, si fa presente che i dati forniti dall'Esecutore, anche in fase di partecipazione alla procedura di affidamento che ha determinato la stipula del presente contratto, verranno utilizzati ai fini dell'esecuzione del presente contratto oltre che a comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti, e che tali dati verranno trattati con sistemi automatici e manuali e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza. Verranno trattati dati, anche di natura penale e giudiziaria, relativi alle persone fisiche che rivestono le cariche normativamente rilevanti. I dati verranno conservati dal CINECA fino alla comparsa di quanto dichiarato all'interno della procedura di gara e per il periodo necessario alla corretta esecuzione del contratto.

L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; ha inoltre diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo.

### **Approvazione specifica**

Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile le seguenti clausole:

Art. 2 – Modalità di esecuzione del servizio

Art. 4 - Durata - tempo utile per l'ultimazione della prestazione – penali

Art. 6 - Ammontare dell'affidamento e modalità di pagamento

Art. 7 - Modifiche contrattuali/revisione prezzi/rinegoziazione

Art. 8 - Obblighi ulteriori dell'Esecutore

Art. 12 - Vigilanza, controllo e politiche di sicurezza

Art. 13 - Recesso, risoluzione, clausola risolutiva

Art. 15 - Riserve e Foro competente

Art. 16 - Tutela dei dati e riservatezza

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti non materialmente allegati allo stesso e conservati presso l'ente committente:

1. Polizza;
2. Offerta;
3. Garanzia definitiva;
4. Polizza RC Professionale;
5. Eventuale e pertinente documentazione presentata dall'Esecutore in sede di gara;

Luogo, data\_\_\_\_\_

L'Appaltante: \_\_\_\_\_

L'Esecutore: \_\_\_\_\_

